

Il Cnam ha espresso un parere negativo sullo schema di Dpr Regolamento Accademie e Conservatori

La nuova struttura allontana in maniera definitiva l'Alta Formazione artistica e musicale dall'Università

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

PARERE

dell'8 novembre 2001 - Prot. n. 33/2001

Schema di D.P.R. recante "Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508"

Adunanza del 7 novembre 2001

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Vista la richiesta di parere sullo schema di D.P.R. in oggetto inviata dal capo dell'Ufficio legislativo del Miur, avv. Daniela Salmini, in data 5 novembre 2001, prot. 1302/III 6/01;

Esaminato, nella seduta odierna, lo schema in oggetto e dopo attenta valutazione e ampia discussione;

DELIBERA

all'unanimità, quanto segue:

- 1) il documento proposto dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) rappresenta in più punti palesi contraddizioni con la lettera e lo spirito della legge n. 508/1999;
- 2) il documento proposto dall'Ufficio legislativo del Miur risulta in più punti violare il principio dell'autonomia quale è stabilito dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi n. 537/1993 e n. 508/1999;
- 3) il documento proposto dall'Ufficio legislativo del Miur risulta in più punti in contraddizione con i pareri espressi dal Parlamento, in particolare nelle sedute del 3 agosto 2001.

PER QUESTI MOTIVI

il Cnam considera il documento proposto non adeguato e ne chiede formalmente al Ministro il ritiro e la riformulazione secondo le indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti.

IL SEGRETARIO
Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Dora Liguori

**SCHEMA
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA**

del 5 novembre 2001

"Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;

Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Acquisito il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nelle adunanze del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del

Dopo molti anni di attesa, Accademie di Belle Arti e Conservatori hanno ottenuto, due anni fa, una legge di riforma, per essere allineate alle Istituzioni d'Alta Cultura artistica a livello europeo.

Perché la riforma decollò si aspetta l'emanazione di regolamenti attuativi, il cui iter complesso e travagliato ha conosciuto varie fasi alterne, formulazioni richieste di pareri e quant'altro. Importante a tal riguardo appare il lavoro del Cnam, il Consiglio nazionale per l'arte e la musica, che ha seguito le alterne vicende di questi regolamenti, formulando emendamenti e pareri. Da circa due anni questo lavoro va avanti e finalmente, quando tutto appariva in dirittura d'arrivo, ci troviamo di fronte l'ennesima doccia scozzese che rischia di paralizzare tutto.

In data 5 novembre il Ministro propone una bozza di regolamento (quello concernente l'autonomia statutaria) che contrasta, in non pochi punti essenziali, il testo finora elaborato che aveva tra l'altro ricevuto il benestare delle competenti commissioni di Camera e Senato. Che fare?

Il Cnam ha respinto il regolamento, in toto, invitando il Ministro al ritiro perché contrario allo spirito e alla lettera dell'articolato della legge di riforma, la n. 508/1999.

I sindacati Cgil, Cisl e Uil condividono il giudizio negativo espresso dal Cnam e ritengono il testo non condivisibile perché "la struttura organizzativa e gestionale prevista è tale da disimpegnare gradualmente lo Stato dall'obbligo di fornire risorse finanziarie sufficienti a garantire la sopravvivenza delle istituzioni e nello stesso tempo umilia le professionalità esistenti, imponendo la prevalenza di componenti esterne negli organi di governo". Altro aspetto negativo che si fa rilevare è che "si prevede una

nuova struttura che allontana in maniera definitiva il sistema dell'Alta formazione artistica e musicale da quello universitario e ne determina la netta separazione e subordinazione". Senza entrare nel merito dell'intero documento, ciò che preme sottolineare sono alcuni punti controversi.

Non esiste un riferimento ai futuri diplomi che le Accademie rilasceranno. Come è noto il diploma di Accademia è il titolo valido per potere accedere all'insegnamento secondario nelle materie artistiche. Ciò significa che il titolo, dato il generale assioma che i docenti devono essere forniti di laurea, deve essere una laurea o un titolo, come si esprime la legge di riforma, equipollente alla laurea. Nelle elaborazioni e proposte del Cnam c'è un punto mirante a dare chiarezza agli studenti. Le Accademie e i Conservatori dovrebbero rilasciare i tre tipi di diplomi finali, in parallelo con la recente riforma universitaria: diploma triennale, diploma specialistico e dottorato di ricerca nelle materie artistiche. Il rinvio a successivo provvedimento per regolare questa materia non è ancora operativo. Gravi problemi suscita poi l'inserimento nel mondo del lavoro, data l'ambiguità del valore del titolo di studio. L'accesso alle scuole universitarie di specializzazione per l'insegnamento è molto difficoltoso perché le Università non attivano, in numero sufficiente, i corsi per molte discipline artistiche. Ciò finisce per precludere, sostanzialmente, il lavoro nel settore dell'insegnamento, a molti giovani diplomati. Molte volte sono state avanzate istanze da parte di diverse Accademie per un consorzio con le Università, per una migliore efficienza di queste scuole di specializzazione, che sono poche e che nell'ultimo anno non hanno attivato corsi per l'insegnamento del-

le discipline più diffuse. Altre intollerabili discriminazioni esistono per i diplomati delle Accademie e Conservatori per l'accesso ad altri posti del pubblico impiego.

Un altro punto del regolamento che appare assolutamente non condivisibile è quello che elimina del tutto il riferimento al potere d'indirizzo per la didattica che attualmente è competenza del collegio dei docenti. Si sostituisce al collegio uno striminzito organo chiamato consiglio accademico o comitato scientifico che dovrebbe esaurire completamente la comunità dei docenti sulle linee d'intervento didattico. Questa soluzione appare non solo sbagliata, ma in antitesi con gli ordinamenti universitari e con quelli secondari (vedasi anche la recente bozza per gli organi collegiali degli istituti secondari).

Si ripropone nelle Accademie un consiglio d'amministrazione con a capo un presidente che viene eletto nell'ambito dello stesso consiglio tra i membri esterni all'Accademia. In una parola si potenziano le ingerenze esterne nella conduzione delle Accademie e dei Conservatori, mentre si mantengono inalterati o si riducono i finanziamenti che sono sempre scarsi ed inadeguati per il funzionamento di Istituti di Alta Cultura.

Alla base di tutto ciò viene disattesa la norma della Costituzione (art. 33) che afferma la pari dignità di Università e Accademie. Un regolamento accettabile per le Accademie e per i Conservatori, come è facilmente comprensibile, non può essere dissimile dai regolamenti per le Università. La mancata emanazione dei regolamenti rischia di rimandare la riforma alle calende greche. La legge infatti, a circa due anni dalla sua approvazione, giace ancora inattuata, a danno di tutti.

ELIO CALABRESI

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

EMANA

il seguente Regolamento

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché dei Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza e degli Istituti Musicali pareggiati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) per "istituzioni", le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché i Conservatori di Musica, l'Accademia Nazionale di Danza e gli Istituti Musicali pareggiati;
- c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di Musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e gli organi di gestione degli Istituti Musicali pareggiati;
- d) per "Cnam", il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione artistica e musicale;
- e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 2 - Autonomia statutaria

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento disciplinano:

- a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed all'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;
- b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
- c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
- d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;
- e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
- f) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
- g) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
- h) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
- i) per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
- j) per l'Accademia Nazionale di Danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso appo-